



Laicità e diritti nei programmi di deradicalizzazione dal terrorismo religioso

di

Laura Sabrina Martucci*

SOMMARIO: 1. Prevenzione del terrorismo *homegrown* e attività di *top-down approach*. – 2. Misure di prevenzione giudiziarie e deradicalizzazione: il caso Trib. Bari 71/17. – 3. *Segue*: L'azione laica di deradicalizzazione: il programma, le linee guida. - 4. La contronarrativa. - 5. Il ruolo delle buone pratiche nella creazione di strategie di *Countering Violent Extremism*.

1. Prevenzione del terrorismo *homegrown* e attività di *top-down approach*

La radicalizzazione c.d. violenta è un fenomeno complesso ed in evoluzione, si attiva sulla base di tecniche di persuasione e di reclutamento fortemente adattabili a contesti e a persone, ma *non* è un percorso inevitabile.

L'Italia soffre ancora la carenza di una legislazione *ad hoc* che, ad ampio spettro, disciplini la prevenzione della radicalizzazione del terrorismo di matrice religiosa¹.

In questo contesto la capacità di usare in tal senso gli strumenti di cui l'ordinamento statale già dispone rappresenta, accanto alle attività di contrasto

* Ricercatore in Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Dipartimento di Giurisprudenza.

* Il contributo riproduce la relazione dall'Autore al convegno su "De-Radicalization of Foreign Fighters" (Roma 26-28 giugno 2018), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.

¹ Il d.d.l. A.C. 3558 su *Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista*, è stato approvato in prima lettura alla Camera il 18 luglio 2017 e trasmesso il giorno successivo al Senato, dove la prima Commissione permanente, cui è stato assegnato in sede referente, ne ha concluso l'esame il 26 ottobre 2017. Il d.d.l. non è stato calendarizzato prima dello scioglimento delle Camere. Nel solco della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 (2015/2063 (INI)), il d.d.l suggeriva l'attivazione di strategie preventive attraverso l'ingaggio di differenti Istituzioni e professionalità.

più propriamente repressive, una delle sfide ricadute nella responsabilità di singoli Stati europei².

Nella lotta al terrorismo l'intelligence, la magistratura, non meno che le altre Istituzioni e gli attori della società civile sono chiamati a collaborare attraverso azioni preventive di monitoraggio della preoccupante mutazione sociale della *homegrown jihadist radicalization*³, dettata da tempi di compimento e da *modus operandi* fortemente diversificati non solo da Paese a Paese, ma da persona a persona.

La presenza di forme di radicalizzazione jihadista autoctona si è sviluppata in Italia in ritardo, rispetto a quella che con maggiore rapidità si è diffusa in altri Paesi europei⁴. Questo grazie non solo ad una diversa dinamica di stabilizzazione dei flussi migratori, provenienti da Paesi a maggioranza islamica, e/o alla presenza di c.d. seconde generazioni, ma anche per la capacità di contrasto dimostrata dell'assetto legislativo antiterrorismo e dalla tenuta dell'intelligence⁵.

Tuttavia, la duplice minaccia rappresentata, negli ultimi anni, tanto dai jihadisti *homegrown* quanto dai *lone wolves* di ritorno spinge nel senso dell'attuazione di un quadro preventivo capace di contenere e contrastare il rischio della improvvisa

² La Risoluzione del Parlamento europeo 2015/2063 (INI) su *Prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche*, in linea anche con le relazioni EUROPOL e con la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2014 dal titolo "*Prevenire la radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento: rafforzare la risposta dell'UE*" (COM(2013)0941), ricorda che la "lotta contro il terrorismo e la prevenzione della radicalizzazione" restano essenzialmente di competenza degli Stati membri e che è essenziale una cooperazione europea basata sullo scambio, coordinamento e armonizzazione delle informazioni tra le autorità di contrasto alla minaccia rappresentata dai terroristi (§ M).

³ Secondo questo spirito anche le recenti disposizioni introdotte dal Decreto Sicurezza (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113), nel qual è previsto un potenziamento dei sistemi informativi per la prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale attraverso l'introduzione di modalità operative che consentiranno una ancor più rapida ed efficace circolarità dei flussi informativi tra CED e Forze di polizia (cfr. Titolo II *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa* - Capo I *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo*).

⁴ cfr. L. VIDINO, *Il jihadismo autoctono in Italia: nascita, sviluppo e dinamiche di radicalizzazione*, Milano, 2014, p. 49 ss.;

⁵ S. DAMBRUOSO, *Jihad. La risposta italiana al terrorismo: le sanzioni e le inchieste giudiziarie*, Roma, 2018; G. FOSCHINI – F. TONACCI, *Jihadisti italiani. Le storie, le intercettazioni, i documenti segreti dell'ISIS in Italia*, Torino, 2018.

attivazione di un fronte di jihadismo interno, di radicalizzati presenti sul nostro territorio, che aderendo al richiamo del “jihad globale”⁶ pongano in essere azioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza.

Contribuire a ridurre la minaccia dell'estremismo jihadista che conduce al terrorismo significa realizzare delle *prevent strategy* in precisi *operational framework*. Rafforzare la capacità locale di combattere la radicalizzazione richiede l'attivazione di processi di monitoraggio e di deradicalizzazione, finalizzati alla individuazione di soggetti vulnerabili e al loro disingaggio dal coinvolgimento nella militanza attiva e nell'ideologia violenta. Questo approccio comporta la possibilità di avviare interventi di anti-radicalizzazione su soggetti a rischio, ovvero percorsi di deradicalizzazione di chi è già radicalizzato e ha maturato un certo livello di adesione alla causa jihadista. La prevenzione non è solo prevenzione del fatto, è piuttosto “evitare che una persona diventi un terrorista”⁷.

Le scuole, gli istituti penitenziari, i campi di accoglienza degli immigrati, non meno dello sconfinato mondo del web⁸ rappresentano luoghi di aggregazione fortemente esposti al rischio radicalizzazione e, dunque, altrettanti contesti operativi. Sono sempre più evidenti, infatti, gli scarsi legami che i soggetti radicalizzati hanno con i luoghi tradizionali di formazione religiosa come le moschee, i centri culturali e di aggregazione islamici che non nascondono ostilità ai militanti⁹.

⁶ Cfr. *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2009*, all'URL www.sicurezzanazionale.gov.it, p. 19.

⁷ Cfr. C. GALZERANO, *Radicalizzazione passaggio all'azione. Quando lo Stato non lotta da solo*, in *Deradicalizzazione*, a cura di L. Vidino, numero speciale di *Gnosis. Rivista italiana di intelligence*, Roma, 2018, p. 38.

⁸ Oltre al noto programma *Prevent* del *Radicalisation Awareness Network* (RAN) (all'URL https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en, cfr.), tra i molti cfr. il *Prevent Strategy Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by Command of Her Majesty, June 2011* (all'URL <https://assets.publishing.service.gov.uk>) e il più recente *Report Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: Ideas, Recommendations, and Good Practices from the OSCE Region, 2017*, relatore P. R. Neumann (all'URL <https://www.osce.org/chairmanship/346841?download=true>).

⁹ L. VIDINO – S. CARENZI, *Madrasse jihadiste in Italia: i precedenti*, all'URL www.ispionline.it, marzo 2018.

Nelle segnalate dimensioni si possono avviare programmi specifici, - come gli auspicati *Countering Violent Extremism (CVE)*¹⁰ -, finalizzati quantomeno a contenere l'effetto di quelle forme di proselitismo apologetico-eversivo di supporto al terrorismo del c.d. Stato islamico¹¹. Si tratta di programmi utili a contrastare l'indottrinamento che si diffonde prevalentemente nel *deep e dark web*¹² attraverso la narrativa di *influencer*, di imam radicali, di *lone actor*, veri e propri propugnatori di odio verso l'Occidente, spesso adusi al *cliché* del "doppio linguaggio", che per la sua ambiguità "da forza a chi crede che tutto sia utile per combattere gli infedeli"¹³. Nel solco delle più recenti strategie comunitarie e internazionali di prevenzione delle derive jihadiste¹⁴, la deradicalizzazione entra, a pieno titolo, tra le politiche di antiterrorismo; rappresenta un vero e proprio strumento securitario di controllo e di riduzione della minaccia eversiva e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche¹⁵.

Le modalità di approccio alla deradicalizzazione al momento sono fortemente diversificate, ma tutte muovono da un interrogativo cardine: come intervenire sui radicalizzati, ovvero come operare rispetto a soggetti (*di diritto*) che non hanno commesso un reato, ma che, in qualsiasi momento, possono decidere di partire per uno scenario di guerra o, peggio, attivarsi in loco?

Nonostante, anche in Italia, non vi sia ancora, nemmeno, una prassi che a livello nazionale uniformi dei percorsi a buone pratiche di deradicalizzazione, vi sono, tuttavia, prime sperimentazioni locali che rappresentano attività, che potremmo

¹⁰ Cfr. *Countering Violent Extremism (CVE) Training Guidance & Best Practices*; all'URL <https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/cve-training-guidance-best-practices-amphlet.pdf>.

¹¹ Cass., Sez. VI, 2012, n. 46308, (Chabchoub); Cass., Sez. V pen., 14 luglio 2016, n. 48001 (Hosini).

¹² *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza*, 20 aprile 2016, COM (2016)230 final.

¹³ Z. LOUASSINI, *Islam inedito*, Bari, 2018, p. 56.

¹⁴ Si veda per l'ampia ricognizione del quadro di riferimento europeo delle fonti relative alle azioni intersettoriali e sovranazionali per il contrasto alla radicalizzazione L. SORECA, *Prevenzione della radicalizzazione priorità e risposte a livello europeo e nazionale*, in *Deradicalizzazione*, cit., p. 80 ss.

¹⁵ In tal senso già la *European Union Counter-Terrorism Strategy 2005*.

assimilare a quelle di c.d. *top-down approach*¹⁶, ossia di collaborazione tra Istituzioni, autorità e organi preposti alla lotta al terrorismo e altre Istituzioni e operatori della società civile¹⁷.

L'attuazione di una di queste collaborazioni, sperimentata nel capoluogo pugliese, fa ricorso all'uso e all'applicazione di misure di prevenzione giudiziarie, che appaiono, per ora, una delle strategie possibili, ovvero rappresentano uno dei punti di forza del modello italiano di prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo jihadista, dunque una risposta concreta alla necessità di sicurezza pubblica e contestuale tutela dei diritti fondamentali.

2. Misure di prevenzione giudiziarie e deradicalizzazione: il caso Trib. Bari 71/17.

La normativa sulle misure di prevenzione personali, come noto, è applicabile a soggetti socialmente pericolosi, in quanto rientranti nella categoria di cui alla lett. d), dell'art. 4, d.lgs. 159/11 (così come recentemente modificato dalla l. 17 ottobre 2017, n.161), ossia a coloro "che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti (...) alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale, ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270 *sexies* del codice penale". Si tratta di soggetti che nell'ambito del contrasto del fenomeno dei *lone wolves* o dei *foreign fighters*, potremmo definire non allineati¹⁸.

Indipendentemente dall'accertamento della commissione di un reato le misure possono essere disposte tramite provvedimento giudiziario *ante delictum*¹⁹. I provvedimenti si fondano su elementi certi, tratti su base empirica, dai quali si fa

¹⁶ Un'ipotesi in D. BOLCHINI *Terrorismo: quale modellazione del rischio? Alcune riflessioni preliminari*, in *Sicurezza società e terrorismo*, 2017, 5, p. 17, all'URL <http://www.sicurezzaeterrorismo.societa.it>.

¹⁷ Per una indicazione di alcuni programmi di deradicalizzazione cfr. C. CAPARESI, *Proposte per interventi di deradicalizzazione*, in *Deradicalizzazione*, cit., p. 108.

¹⁸ M. PAVARINI, *Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione (Atti del Convegno di Alghero - Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale)*, Milano, 1975, pp. 283 ss.

¹⁹ Cfr. A. BALSAMO, *La prevenzione ante delictum*, in *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, a cura di R.E. Kostoris, R. Orlandi, Torino, 2006, p. 171 ss.

discendere legittimamente l'affermazione dell'esistenza di condizioni di pericolosità di un soggetto²⁰, una qualificazione che si basa su elementi, dunque, differenti da quelli usualmente utilizzati per l'ascrizione di una fattispecie di reato²¹.

Le misure, calibrate sul rispetto dei principi costituzionali di legalità e di presunzione di innocenza, sono utili a prevenire il pericolo del verificarsi di fatti illeciti, esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 Cost.²². Le stesse si contraddistinguono per il grado di minore afflittività delle prescrizioni imposte e per "la maggiore incisività del controllo giurisdizionale"²³.

Similmente alle *Terrorism Prevention and Investigation Measures*, definite nell'ordinamento inglese dal *Terrorism Prevention and Investigation Measures Act* (TPIMA)²⁴ del 2011, quello delle misure di prevenzione personale appare, dunque, uno strumento incisivo in quanto consente la predisposizione di *prescrizioni* tipiche e atipiche, che nella limitazione delle libertà operative dei proposti, si dimostrano utili al contenimento proprio di quelle pericolose attività di

²⁰ Quanto alla necessità della esistenza della pericolosità sociale al momento della decisione e dell'esecuzione della misura di prevenzione personale cfr., *ex multis*, le più recenti Cass., II sez. pen., 29 gennaio 2014, n. 11956. Cass. pen., 31 marzo 2016, n. 32426; Cass. pen., 21 aprile 2016, n. 33238. Quanto alla pericolosità sociale del radicalizzato cfr. Cass. 48001/16 cit. In dottrina A. QUATTROCCHI, *Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle sezioni unite*, in *Diritto penale contemporaneo*, rivista telematica (www.penalecontemporaneo.it), 2018, 1, p. 5.; F. BASILE, *Esiste una nozione ontologicamente unitaria di pericolosità sociale? Spunti di riflessione, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e alle misure di prevenzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, vol. 61, 2, 2018, p. 644 ss.

²¹ Cfr. F. BASILE, *Brevi considerazioni introduttive sulle misure di prevenzione*, in *Giur. It.*, 2015, n. 6, p.1520.

²² C. cost. n. 24/1964.

²³ Sugli indirizzi della giurisprudenza cfr. A. BALSAMO, *Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, Rivista telematica (www.penalecontemporaneo.it), 2015; G. DE MINICO, *Internet and fundamental rights in time of terrorism*, in *Rivista AIC*, rivista telematica (www.rivistaaic.it), 2015, 4

²⁴ Cfr. *TPIMAct 2011* all'URL www.gov.uk/government/collections/terrorism-prevention-and-investigation-measures-act-2011. Cfr. pure il successivo *Counter-Terrorism and Security Act 2015*.

proselitismo/indottrinamento selettivo, finalizzate alla formazione dei *foreign fighters* e dei lupi solitari²⁵.

Con il decreto n. 71/17, confermato in appello, il Tribunale di Bari ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di un cittadino italiano, indagato per apologia di terrorismo (art. 404, co. 4 c.p.)²⁶.

Il proposto alla misura è un convertito alla religione islamica che, auto-addestratosi sul web, manifestava "un progressivo processo di radicalizzazione" sintomatico "del rischio di compimento di attentati sul territorio nazionale, ovvero di condotte di arruolamento con finalità di terrorismo"²⁷.

Avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, il Tribunale ha ravvisato la necessità di imporre, tra le altre prescrizioni contenute nel decreto applicativo, una prescrizione atipica (ex co. 5, art. 8, cod. antimafia), ossia ha disposto l'obbligo, per il soggetto gravato da misura, di partecipare ad un percorso di recupero finalizzato alla deradicalizzazione, orientato da un programma di intervento socio/culturale/giuridico, per il quale la Procura di Bari è stata delegata a individuare le concrete modalità di attuazione.

L'obbligo del percorso di deradicalizzazione è apparso, cioè, calibrato sulle peculiarità del caso di specie; è stato ritenuto funzionale ad implementare maggiormente le istanze di difesa sociale alle quali l'applicazione della misura

²⁵ L.S. MARTUCCI – G. DE STAVOLA, *Deradicalizzazione e prevenzione del terrorismo religiosamente motivato. Un programma di contronarrativa costituzionalmente orientato* (Trib. Bari, Decr. 71/17), in *Deradicalizzazione*, cit., p. 66.

²⁶ Trib. Bari, III sez. penale (in funzione di Tribunale delle Misure di Prevenzione), decr. 11 aprile 2017, n. 71; C. App. Bari, IV sez. pen., decr. 22 giugno 2017, n. 85. Per una prima riflessione cfr. V. VALENTE, *Misure di prevenzione e deradicalizzazione religiosa alla prova della laicità (a margine di taluni provvedimenti del Tribunale di Bari)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2017.

²⁷ La "elevata pericolosità" era desunta, tra gli alti elementi di indagine, anche dal fatto che il proposto svolgesse mansioni di *camionista*, per una ditta locale. Un dato che alla luce dei tragici attentati nei quali affiliati al Daesh avevano lanciato autoarticolati sulla folla non poteva essere ignorato, essendo nella sua "diretta e immediata diponibilità un potente strumento di offesa per la collettività" (cfr. Decr. Trib. Bari 71/17, cit.). Cfr. le prescrizioni "in materia di contratto di noleggio autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo" introdotte dal Decreto Sicurezza (art. 17, d.l. 113/18, cit.)

atipica risponde²⁸. Alla luce di ragioni costituzionalmente orientate²⁹, il tribunale ha ritenuto che le prescrizioni ordinarie, relative ad obblighi comportamentali limitativi della libertà di circolazione (specificatamente elencate nel catalogo del co. 4, art. 8 cod. antimafia), sia pur comunque applicate, non erano adeguatamente sufficienti, mentre il percorso di deradicalizzazione rispettava il principio della proporzione, ovvero non risultava, per la modulazione e i contenuti del programma, impedire o comprimere beni di rango costituzionale.

Nel caso di specie la radicalizzazione ha, dunque, rappresentato la precondizione che ha legittimato l'applicazione della misura di prevenzione³⁰ quanto mai definibile, in questo caso specifico, di "appartenenza"³¹, ossia prodotta in ragione dell'appartenenza del soggetto ad una categoria, quella dei radicalizzati eversivi, che risulta pericolosa per la sicurezza sociale, bene giuridico indeclinabile.

La tempestiva intuizione, che la stessa fosse in corso, rilevata dall'attività di indagine della DIGOS, ha consentito agli inquirenti di intervenire, in senso anticipatorio, avendo intercettato la predisposizione del radicalizzato al reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche, alla potenziale mobilitazione personale all'azione³².

3. Segue: L'azione laica di deradicalizzazione: il programma, le linee guida.

La Procura di Bari, ha inteso avviare questo lavoro in collaborazione con l'Università, nell'ambito della delega ad individuare le concrete modalità di attuazione, ivi compresa la figura del mediatore. Sono stati nominati come referenti alcuni docenti del Dipartimento di giurisprudenza che hanno stilato il Programma DERAD e le *Linee Guida per l'azione di intervento dei mediatori sociali nei percorsi di recupero finalizzati alla deradicalizzazione*.

²⁸ V. MAIELLO, *Profili sostanziali: le misure di prevenzione personali*, cit., p. 1527 ss.

²⁹ Cass., Sez. I pen., 9 settembre 2004, n. 36123.

³⁰ Cass., 48001/16, cit.

³¹ A. DE LIA, *La sconfinata giovinezza delle misure di prevenzione*, in *Archivio penale*, Rivista telematica (www.archiviopenale.it), 2017.

³² C. GALZERANO, *Radicalizzazione passaggio all'azione. Quando lo Stato non lotta da solo*, cit., p. 37 ss.

Non essendoci, come anticipato, una traccia legislativa di orientamento, nel lavoro di redazione del programma si è tenuto presente di dover calibrare la tutela delle garanzie individuali con l'effettività della reazione dello Stato, secondo gli strumenti esistenti: *"toute mesure prise par les Etats pour lutter contre le terrorisme doit avoir une base juridique"*³³.

Nella lotta al terrorismo, i singoli Stati non vengono esonerati dal dovere di rispettare gli obblighi derivanti dalla CEDU: le misure adottate a livello nazionale devono, cioè, essere conformi ai diritti fondamentali dei destinatari³⁴.

È apparso chiaro cosa il percorso di deradicalizzazione *non* dovesse essere: un percorso connotato religiosamente.

Gli organi statali, come quelli giudiziari, non possono nell'applicare restrizioni imporre azioni di proselitismo e/o (ri)formulazione del pensiero religioso nemmeno quando questa decisione dovesse riguardare indottrinamento nella stessa fede a cui il soggetto dichiara di appartenere. Esula dalle finalità del mediatore quella di avviare il radicalizzato allo studio o all'approfondimento della religione islamica o ad una visione della stessa che, presuntivamente, si distingua come non radicale. Si violerebbe palesemente il diritto di libertà religiosa, nonché il principio di laicità dello Stato, immaginando la deradicalizzazione come un "un percorso spirituale da farsi con un Imam accreditato"³⁵. Vigè il "divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l'efficacia dei precetti statali", la religione e gli obblighi morali che ne derivano "non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato"³⁶.

In termini traslati, la stessa regola è stata posta alla base delle linee guida di orientamento del programma; non includono, in alcun modo, per i mediatori

³³ Cfr. *Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe*, all'URL www.coe.int/t/dlapil/cahdi/Source/Docs_2002/H_2002_4F.pdf. Si ritiene che le Costituzioni e i principi su cui si fondano siano lo strumento da cui partire, attraverso cui le Istituzioni possano efficacemente garantire un bilanciamento tra sicurezza pubblica e tutela dei diritti fondamentali. La sicurezza non include contrazioni o sospensioni dei diritti che non siano declinabili nel senso della costituzionalità.

³⁴ L'indirizzo è formulato dalla Corte di Strasburgo in *Nada v. Switzerland*, 2012.

³⁵ Trib. Bari, 22 giugno 2017, decr. n. 26/17.

³⁶ C. cost., 30 settembre 1996, n. 334.

attività di de-conversione religiosa, similmente alla tristemente nota deprogrammazione forzata dal settarismo³⁷. Si ritiene che l'eventuale richiesta del soggetto di assistenza religiosa, seguirebbe le normali procedure applicabili alle persone ristrette nella libertà.

Il percorso muove dalla premessa che una delle cause della radicalizzazione è "l'uso perverso della religione e non la religione in quanto tale"³⁸. Sarebbe superficiale *cultural talk* associare il radicalismo o il fondamentalismo all'idea per cui ogni persona che "prende alla lettera la propria religione sia un potenziale terrorista"³⁹, piuttosto che un fedele che si proponga un ritorno radicale ai fondamenti di una dottrina. Di conseguenza è chiaro che il terrorismo non ha religione, per quanto la strumentalizzi.

Il radicalizzato, pur rappresentando nell'immaginario dell'uomo comune "il nemico", il terrorista, è anch'esso portatore di diritti fondamentali incoercibili rappresentati più specificamente da quei diritti e da quelle libertà (come, appunto, l'incoercibilità della coscienza) che, nelle democrazie costituzionali, operano da controlimite, nelle situazioni di emergenza, alle esigenze di sicurezza⁴⁰. Secondo un principio personalistico che, calato in una realtà in continua e profonda evoluzione, riflette una concezione antropocentrica in cui la persona continua a

³⁷ Sulla deprogrammazione assimilata al sequestro a fini religiosi, per tutti, cfr. R. DI MARZIO, *Deprogrammazione*, in *Spiritualità Religioni e Settarismi*, all'URL <http://dimarzio.info/it>.

³⁸ Risol. 2015/2063 (INI), cit.

³⁹ M. MAMDANI, *Musulmani buoni e cattivi. la guerra fredda e le origini del terrorismo*, ROMA-BARI, 2005.

⁴⁰ Cfr. N. HICKS, *The Impact of Counter Terror on the Promotion and Protection of Human Rights: a Global Perspective*, in *Human Rights in the 'War on Terror'*, a cura di Wilson, Cambridge, 2005, 209 ss.; AA.VV., *Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza e diritti fondamentali*, numero speciale di *Questione Giustizia*, Rivista telematica (www.questionegiustizia.it), settembre 2016; F. ALICINO, *Le emergenze del terrorismo islamista e le necessità dello Stato laico costituzionale di diritto*, in *L'impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto*, a cura di R. Martino, F. Alicino, A. Barone, Milano, Giuffré, 2017, p. 41 ss.; R. MAZZOLA, "Stato d'urgenza", "ragion di stato" e fattore religioso, *ivi*, p. 15 ss. Per alcuni profili comparatistici cfr. M. BONINI, *Sicurezza e tecnologia, fra libertà negative e principi liberali. Apple, schrems e microsoft: o dei diritti "violabili" in nome della lotta al terrorismo e ad altri pericoli, nell'esperienza statunitense ed europea*, in *Rivista AIC*, rivista telematica ([ww.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), 2016, 3;

rappresentare “il ponte fra passato, presente e futuro” con le sue caratteristiche irrinunciabili di identità e di diversità nell’uguaglianza⁴¹.

L’approccio ai percorsi di deradicalizzazione non disattende, nel programma, le regole che, in una visione complessiva, rispondono alla garanzia di libertà e di autodeterminazione in senso religioso, come quelle di proselitismo e di appartenenza, s’intende nel senso di libertà che non possono includere certamente la legittimazione di reati. La libertà di culto o di fede trova pur sempre “un limite invalicabile (...) nella pacifica convivenza e nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica”⁴². L’indottrinamento è reato quando “si pongono in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti (...) alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale”⁴³.

4. La contronarrativa

Il *type consumer* del messaggio radicalizzante viene descritto da alcuni autori come un soggetto “incoercibile al dialogo”, orientato a non accettare i diritti fondamentali, lo stato di diritto⁴⁴. Una definizione che racchiude in sé la complessità dei soggetti radicalizzati da sottoporre a tali misure e che lascia percepire la difficoltà della costruzione dei contenuti di contronarrativa che dovrebbero spaziare da quelli giuridici a quelli politici, e così via.

L’azione di intervento finalizzata alla deradicalizzazione è stata concepita come un’azione di contronarrativa con un impianto laico che si orienta, nel senso di un’etica costituzionale civile fondata su diritti finalizzati alla instaurazione di una società giusta e democratica⁴⁵. Si pone come un’azione, cioè, orientata a depoliticizzare precetti religiosi, facendo emergere la laicità e il pluralismo della

⁴¹ cfr. G.M. FLICK, *Elogio della dignità (se non ora, quando?)*, in *Rivista AIC*, rivista telematica (www.rivistaaic.it), 2014, 4, p. 8 e 30.

⁴² Cass., Sez. I Pen., 14 giugno 2016, n. 24739. Si trattava del porto di simboli religiosi, più precisamente del pugnale sacro *Kirpan* da parte dei fedeli sikh.

⁴³ Cass. nn. 46308/2012 - 48001/2016, cit.

⁴⁴ M. DONINI, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi ad esorcizzare*, in *Studi sulla Questione Criminale*, 2007, 2, p. 55 ss.

⁴⁵ N. COLAIANNI, *La lotta per la laicità*, Bari, 2017, *passim*.

società democratica, nella cui cornice costituzionale quei precetti devono essere osservati e vissuti come *essenzialmente* religiosi.

L'attività di deradicalizzazione non riconosce tra i suoi obiettivi quello di educare a *valori* di estrazione culturale o a costumi di vita secondo una sorta di trasposizione dei valori (occidentali) nelle modalità di attuazione dei diritti fondamentali. È un percorso che rappresenta i diritti fondamentali come costituzionalmente garantiti e interpretati.

La contronarrativa, così, non declassa i diritti umani a valori della società occidentale⁴⁶; non ha una finalità assimilatoria del soggetto radicalizzando alla cultura e a valori occidentali (genericamente definiti). È concepita e attuata come un'attività di decostruzione e ricostruzione di una coscienza critica interattiva rispetto allo stato di diritto, alla tutela dei diritti di uguaglianza e libertà. Degli stessi il mediatore "*narra*" come operano, - nella società di accoglienza o di nascita (per gli italiani convertiti) -, nel garantire ai soggetti allineati spazi in cui i simboli religiosi possono essere indossati e la religione di tutti è ammessa col solo limite del buon costume e della non illiceità dei comportamenti.

La determinazione/selezione dei concetti da decostruire, viene dall'esame delle tematiche di narrazione tipiche delle esperienze generali comparate tra loro, ovvero da quelle posizioni ideologiche, politiche, religiose che nel processo individuale di radicalizzazione hanno giocato un ruolo determinante e da cui non si può prescindere. Nella concreta attività di intervento, ci si basa, cioè, sui fattori esperienziali (ossia sui fattori e livelli di radicalizzazione) per come esplicitati dal proposto durante i colloqui e come desunti dagli atti messi a disposizione dei consulenti dalle autorità investigative e giudiziarie. Il fine è di realizzare un percorso personalizzato il cui focus ideologico derivi da un lavoro di sintesi e interrelazione tra tutti gli elementi, tra i quali quelli di ostacolo al disimpegno ideologico (paura, pressioni, indigenza, ecc.).

⁴⁶ Cass., Sez. I pen., 31 marzo 2017, n. 24084. Cfr. A. RUGGERI, *La questione del kirpan quale banco di prova del possibile incontro (e non dell'inevitabile scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale (a margine di Cass., I sez. pen., n. 24084 del 2017)*, in *Consulta on line*, rivista telematica (www.giurcost.org), maggio 2017, fasc. II.

La correlazione fra il concetto da decostruire e i diritti costituzionalmente garantiti porta ad una rappresentazione, attraverso differenti focus, di come fruire appieno, di questi ultimi, nella legalità, la quale non spersonalizza l'identità culturale e religiosa, la orienta a superare il dubbio, l'ostilità, l'odio, ovvero gli argomenti abusati nelle narrative eversive e sui quali pesa il concetto di «limite», rappresentato dalla diversità dei diversamente credenti autoctoni, delle culture degli immigrati.

Coerentemente col programma e le linee guida, la contronarrativa è alimentata da un principio cardine: non si può assoggettare l'altro ad una determinata cultura, nel caso di origine religiosa, se non al costo di offendere la coscienza individuale intesa come "relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli (i diritti fondamentali) costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico" fino ad essere essa stessa "il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti"⁴⁷.

Appare evidente, che il deradicalizzando viene, così, proiettato ad una *interAzione* nella società civile che non può essere sottovalutata, all'ombra dell'inasprimento delle misure di espulsione. È dalla qualità dell'interazione, maturata dal soggetto, che dipenderà il successo dell'azione complessiva compreso il suo reinserimento nella società civile. Il disingaggio dall'ideologia violenta e il disimpegno dalla militanza attiva passano, necessariamente, dal superamento della distinzione tra *noi* (dei valori occidentali) e *loro* (gli "islamici"); dall'accettazione dell'idea che l'occidente non è in guerra con l'Islam e che i diritti fondamentali, sono universalmente condivisi e attengono alla tolleranza, al confronto culturale e religioso, alla pace, al controllo democratico sulle politiche di sicurezza interna dell'Unione.

La convivenza nelle società civili e globalizzate è costituzionalmente orientata e non può che essere vissuta, cioè, come l'insieme di relazioni entro le quali il concetto di *miscredenza*, intorno al quale la radicalizzazione eversiva molto muove, non ha che una sola contronarrativa: convivenza fra uomini credenti, diversamente

⁴⁷ C. cost. 19 dicembre 1991, n. 467.

credenti e non credenti, in una dinamica di laicità per “addizione” in cui il pluralismo non esclude la valorizzazione delle comunità di fede⁴⁸. Lo spazio pubblico, la famiglia, il lavoro le dimensioni in cui vengono calate, tra le altre, le trattazioni della legittimità del porto dei simboli, della parità di genere, della tutela dell’integrità fisica in generale e dei minori.

Laico, rimane l’obiettivo del percorso, nel rappresentare un ordinamento che nel garantire ad ogni individuo “la libertà di scegliere e praticare la propria credenza in fatto di religione”, ha definito come “adiaforo”, indifferente il carattere di tale libertà, nonostante ciascuna religione creda di essere la sola depositaria della verità e creda nell’unicità del (proprio) dio. Un concetto che può pericolosamente virare nella strumentalizzazione eversivo-terroristica, fino a fare del miscredente l’obiettivo indistinto delle politiche di quanti si riconoscono in un islamismo politicizzato, che celato dietro il travestimento della fede ha, evidentemente, generato una saldatura tra fondamentalismo religioso e terrorismo.

La consapevolezza critica del deradicalizzando dovrebbe guadagnare la non dissimulata convinzione che in una società civile ogni individuo possa perseguire (...) i fini previsti dalla propria religione o la verità scientifica”, nella quale ritiene di credere, “senza che gli altri uomini, separati o raggruppati in associazioni o chiese, o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possono mettere in ciò il più piccolo impedimento o *arreare perciò il più tenue dei danni*”⁴⁹. E, ancor più, che ciascuno Stato ha diritto e dovere di creare e mantenere nella società un tale ordinamento giuridico.

5. Il ruolo delle buone pratiche nella creazione di strategie di Countering Violent Extremism.

In questo orientamento, il programma appena descritto rappresenta un’ipotesi di attività replicabili in altri *operational framework* da *équipe* di esperti impegnate in

⁴⁸ P. NASO, *L’incognita post-secolare. Pluralismo religioso, fondamentalismi, laicità*, Napoli, 2015.

⁴⁹ F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, 1924, ed. con introduzione di S. Ferrari, Bologna, 1924-1992.

azioni e in progetti di collaborazione in grado di intervenire in quella dimensione *aperta* e imprevedibile rappresentata dallo spazio pubblico nel quale il jihadismo, l'islamismo, i jihadisti, gli islamisti, - nella consolidata accezione negativa dei termini -, continuano non solo ad affermarsi, ma a mutare nel tentativo di essere assimilati a quella ondata di nuovo protagonismo, che nel post-secolarismo, caratterizza i fondamentalismi religiosi⁵⁰.

Le organizzazioni sovranazionali sono consapevoli che non posso agire da sole, che la prevenzione comune contro la radicalizzazione si fonda sulla collaborazione, sulla condivisione dei punti di forza di ciascun attore, sulla concentrazione delle singole esperienze di *countering violent radicalisation* in sforzi condivisi di scambio di buone prassi che non escludono il ruolo delle comunità religiose in affiancamento ai mediatori (in percorsi non giudiziari), in assistenza spirituale dei radicalizzati, nella formazione civile dei leader religiosi⁵¹.

Auspicabile è la creazione di sedi di confronto come la "*international clearing house for good practices in countering violent radicalisation*"⁵², una sorta di piattaforma dinamica che attinga da *Anti-Terrorism Unit* nazionali i singoli patrimoni esperenziali derivati dalle modalità attraverso cui ciascuno Stato affronta la radicalizzazione e la necessità di adattarsi al cambiamento, all'integrazione interculturale e interreligiosa. Acquisire e adottare *best practices* significa avere capacità di resilienza e restituire, alla prova della radicalizzazione, linee guida, programmi di intervento effettivo.

Non si può immaginare che singole soluzioni nazionali o che l'operato dei singoli livelli di intervento sradichino la radicalizzazione o il terrorismo fondamentalista: la retorica è un'arma potente in qualunque conflitto, e la narrativa jihadista non si arresta, mira a destabilizzare i governi legittimamente costituiti, a minare le società civili pluralistiche.

⁵⁰ L.S. MARTUCCI – G. DE STAVOLA, *Deradicalizzazione e prevenzione del terrorismo religiosamente motivato. Un programma di contronarrativa costituzionalmente orientato*, cit., p. 73.

⁵¹ Risol. 2015/2063 (INI), cit., § 35.

⁵² *ibidem*

È necessario trovare soluzioni a lungo termine e adottare un piano preventivo che consenta di incardinare esperienze pilota isolate che spesso hanno incluso attività di integrazione e dialogo interreligioso, piuttosto che di pura deradicalizzazione⁵³.

Interessante, in tale prospettiva, è il sistema proposto dal d.d.l su *Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista* (A.C. 3558-A), che rappresenta un primo tentativo di strategia italiana in linea CVE.

La radicalizzazione violenta va affrontata, è una sfida militante ancora aperta, altamente sociale. Continua ad offrire “un'identità antagonista”, totalizzante e fondata su una critica totale dell'altro, dell'Occidente: il nemico⁵⁴.

Non c'è, purtroppo, ancora motivo di credere che si tratti di un fenomeno che finirà presto. Come ha recentemente rammentato l'OSCE, “i gruppi terroristici hanno attaccato gli Stati (...) e i loro popoli, e continueranno a farlo”⁵⁵.

Di qui la necessità della risposta deradicalizzante, ma in termini rispettosi della laicità costituzionale.

⁵³ Cfr. *De-radicalization in the Mediterranean. Comparing challenges and approaches*, a cura di L. Vidino, Milano, 2018, p. 17 s.

⁵⁴ Cfr. R. GUOLO, *L'ultima utopia. Gli jihadisti europei*, Milano, 2015, 73 ss.

⁵⁵ Cfr. *Report Countering Violent Extremism and Radicalisation that Lead to Terrorism: Ideas, Recommendations, and Good Practices from the OSCE Region*. 2017, cit., p. 79 s.